Avv. Salvatore Seminara
Palermo, Via Valplatani n. 6
Tel. 091 9761335 – Cell. 380 7998149
e-mail: seminarastudiolegale@gmail.com – pec: studiolegaleseminara@pec.it

Spett.le COMUNE DI FAVIGNANA
Settore V – Urbanistica – Ambiente
c.a. del Responsabile del procedimento
Arch. Leonardo Fici
PEC: comune.favignana.tp@pec.it

e p.c. Sig. Sindaco del Comune di Favignana
Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Assessore con delega all'Urbanistica

OGGETTO: «Proposte e suggerimenti per la formazione del P.U.G. del Comune di Favignana» – art. 26, comma 3, L.R. 13 agosto 2020, n. 19 – Avviso di avvio del procedimento del 28/09/2026 (prot. int. n. 0029038) – Contributo partecipativo delle Sig.re [redacted] in ordine alla localizzazione delle attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani e alla rilocalizzazione del Centro Comunale di Raccolta di Contrada Arena.

Il sottoscritto **Avv. Salvatore Seminara**, del Foro di Palermo, in nome e per conto delle sig.re:

- [redacted];
- [redacted];
- [redacted];

Tutte proprietarie di immobili confinanti con l'area del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani (di seguito «C.C.R.») di Contrada Arena, ai sensi degli artt. 6 e 26, comma 3, della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 e secondo le modalità indicate nell'avviso in oggetto, formula le seguenti proposte e suggerimenti per la formazione del Piano Urbanistico Generale.

PREMESSA

L'avviso invita a formulare contributi che abbiano, «per quanto più possibile», valenza di ordine generale. Il presente contributo è perciò articolato in due parti: la Parte I propone criteri generali che si chiede siano recepiti nel Documento preliminare del P.U.G. (art. 26, comma 4, L.R. n. 19/2020), nel relativo rapporto preliminare di V.A.S. e nelle future Norme Tecniche di Attuazione; la Parte II ne illustra l'applicazione al C.C.R. di Contrada Arena, che costituisce un problema ambientale esistente e documentato del territorio comunale.

Si osserva, inoltre, che le direttive allegate alla Delibera di G.M. n. 28 del 26/02/2026 (Allegato A, «Atto di indirizzo al P.U.G. del Comune di Favignana») non contengono indicazioni sulla localizzazione delle attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani, mentre la proposta di deliberazione sfociata nella Delibera di C.C. n. 6 del 17/03/2026 dà atto che «*ulteriori indirizzi*

operativi per la formazione del P.U.G. potranno essere acquisiti nella fase di coinvolgimento del pubblico interessato, prevista dall'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2020». Il presente contributo si colloca esattamente in tale spazio.

PARTE I -PROPOSTE DI ORDINE GENERALE

1. Assumere la localizzazione delle attrezzature per la gestione dei rifiuti tra i contenuti espressi del P.U.G.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. s), della L.R. n. 19/2020 il P.U.G. «*localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento*». Tra tali attrezzature rientrano a pieno titolo i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il giudice amministrativo ha affermato che la scelta di attivazione e localizzazione di un centro di raccolta costituisce atto di organizzazione di un pubblico servizio, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, e che la relativa delibera è illegittima ove manchi una specifica valutazione dei criteri di ubicazione (nella specie, il collegamento con la rete viaria e la compatibilità con il contesto insediativo rispetto alle emissioni rumorose e odorigene); tale difetto di motivazione non può essere colmato con atti successivi adottati da un organo diverso (T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 novembre 2024, n. 862, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2026, n. 3614).

Il P.U.G., approvato dal Consiglio Comunale, rappresenta la sede naturale in cui tale valutazione deve essere compiuta in modo trasparente e comparativo. Si propone pertanto che il P.U.G. individui una specifica zona (o sottozona) destinata ad «*attrezzature tecnologiche per la gestione dei rifiuti urbani*» e che le relative N.T.A. fissino i seguenti criteri localizzativi e dotazionali:

a) **Accessibilità:** localizzazione in aree servite dalla rete viaria di scorrimento, senza che l'accesso e la sosta dei conferitori gravino su strade di ridotta sezione al servizio di abitazioni, conformemente all'art. 2, comma 2, lett. a), del D.M. 26 marzo 2026, n. 91, secondo cui il centro di raccolta «*è localizzato preferibilmente in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonché ai mezzi pesanti*»;

b) **Distanza dagli insediamenti:** previsione di una fascia di rispetto dagli edifici residenziali e dalle strutture ricettive, da dimensionare nel Rapporto Ambientale sulla base di specifiche valutazioni previsionali di impatto acustico e odorigeno, in coerenza con l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 91/2026, per cui le operazioni eseguite nei centri di raccolta «*non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori*», e con il successivo comma 5, che impone «*idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori*»;

c) **Esclusione delle aree sensibili e preferenza per aree già compromesse:** esclusione delle aree prossime a habitat di interesse comunitario, aree boscate e aree di interesse archeologico, posto che le operazioni del centro non devono «*danneggiare il paesaggio*

e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente» (art. 2, comma 1, D.M. n. 91/2026); preferenza per aree già compromesse, in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), del medesimo decreto («*Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta è ubicato preferibilmente in aree già impermeabilizzate o da riqualificare*») e all'obiettivo del consumo di suolo tendente a zero assunto dalla L.R. n. 19/2020 e dallo stesso atto di indirizzo comunale;

d) **Dotazioni minime:** aree di sosta per i conferitori interne al lotto; accessi distinti per l'utenza e per i mezzi del gestore; copertura fissa o mobile delle zone di deposito dei rifiuti in funzione delle loro caratteristiche, e in particolare delle frazioni odorigene (art. 2, comma 3, lett. a), D.M. n. 91/2026), ferma la protezione obbligatoria dagli agenti atmosferici dei rifiuti pericolosi e di quelli in carta e cartone (art. 5, comma 6) e il deposito dei rifiuti biodegradabili in contenitori a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura (art. 5, comma 9); barriera esterna «*realizzata con siepi o alberature o schermi mobili*» (art. 2, comma 2, lett. b), in coerenza con l'art. 11, comma 4, lett. b), delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Egadi (che, per gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione, richiede impianti di «*limitate dimensioni*», accompagnati da un «*progetto di sistemazione delle aree esterne*» che eviti «*immissioni dannose*» e preveda «*opportune schermature a verde*»).

Si richiama, quale canone di principio, anche l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui le attività classificate insalubri di prima classe – elenco nel quale il D.M. 5 settembre 1994 (Parte I, lett. B, n. 100) annovera i «depositi» di «rifiuti solidi» – «*debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni*»: principio che, a prescindere dalla sua diretta applicabilità ai centri di raccolta comunali, esprime un criterio di buona localizzazione che la pianificazione generale non può ignorare, a tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e dell'ambiente (art. 9 Cost.).

2. Coordinare il P.U.G. con la classificazione acustica del territorio comunale

Nel corso delle consultazioni V.A.S. sul P.R.G. adottato nel 2017, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 2 (nota prot. Comune n. 2056 del 23/01/2024) ha richiamato la necessità della zonizzazione acustica del territorio ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447. Nella «*Relazione sull'istruttoria delle osservazioni*» il Comune ha controdedotto di voler ottemperare «*nella successiva fase di stesura dell'aggiornamento della pianificazione territoriale (P.U.G.)*». Il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 603 del 27/09/2024 ha a sua volta recepito il rilievo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente secondo cui dal Rapporto Ambientale «*non si evince alcun riferimento alla matrice ambientale rumore e al Piano di classificazione acustica*».

Si chiede pertanto che il P.U.G. sia redatto contestualmente e in coordinamento con la classificazione acustica comunale (art. 6, comma 1, lett. a) e b), L. n. 447/1995), e che le attrezzature tecnologiche – tra cui i centri di raccolta, sede di operazioni rumorose quali il conferimento del vetro e la movimentazione dei cassoni con mezzi pesanti – siano collocate in

modo da rispettare il divieto di contatto diretto tra aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dBA (art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 447/1995).

3. Trattare il C.C.R. come «problema ambientale esistente» e valutare alternative localizzative nella V.A.S.

Il citato parere C.T.S. n. 603/2024 – espressamente richiamato nell'avviso di avvio del procedimento – **si è espresso negativamente sul Rapporto Ambientale del P.R.G.**, prescrivendo, tra l'altro, che esso sia sviluppato in relazione a ciascuno dei punti dell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e che indaghi «***qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale***». Quanto alle alternative – la cui illustrazione era stata sollecitata anche da ARPA Sicilia – il precedente Rapporto Ambientale si limitava ad affermare che «*non vi sono molteplici soluzioni che possono essere proposte per una diversa riorganizzazione sostanziale e compatibile dell'uso del suolo*».

Si chiede pertanto che il rapporto preliminare di V.A.S. (art. 26, comma 4, L.R. n. 19/2020; art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) e il successivo Rapporto Ambientale:

- individuino il C.C.R. di Contrada Arena tra i problemi ambientali esistenti pertinenti al Piano (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, lett. d);
- contengano un'analisi comparativa di «**ragionevoli alternative» localizzative** per le attrezzature di gestione dei rifiuti (art. 13, comma 4, e Allegato VI, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006), condotta secondo i criteri di cui al punto 1;
- estendano la Valutazione di Incidenza (art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006; art. 18 L.R. n. 19/2020) agli effetti del C.C.R. esistente – che ricade all'interno della Z.S.C. ITA010004 «Isola di Favignana» e della Z.P.S. ITA010027 «Arcipelago delle Egadi – Area marina e terrestre» (cfr. infra, punto 5) – e di ogni ipotesi localizzativa alternativa, con specifico riguardo al richiamo di specie sinantropiche (gabbiani, roditori) e alle relative interferenze con gli obiettivi di conservazione dei siti;
- prevedano, nel piano di monitoraggio, indicatori relativi alle segnalazioni di disturbo olfattivo e acustico e allo stato igienico-sanitario delle attrezzature tecnologiche, estendendo gli indicatori sul rumore – che nel precedente Rapporto Ambientale (indicatore O6.1a) riguardavano i soli livelli rilevati «in prossimità di infrastrutture di trasporto» – alle sorgenti fisse quali i centri di raccolta.

4. Non riprodurre nel P.U.G. le previsioni del P.R.G. 2017 sull'area di Contrada Arena

Dagli atti della consultazione V.A.S. sul P.R.G. adottato con deliberazione del Commissario ad acta n. 40 del 04/12/2017 (in particolare dall'osservazione prot. DRU n. 3382 del 01/03/2024) emerge che quel Piano destinava l'area di Contrada Arena, lungo la Strada Punta Marsala, a zona F «Attrezzature», con previsione di una «piattaforma ecologica» sulla porzione «già attualmente in parte utilizzata come deposito di rifiuti», oltre che di officina e autoparco comunale. Tale scelta non risultava sorretta da alcuna valutazione comparativa né da specifica motivazione. Poiché l'iter del P.R.G. è stato abbandonato (Delibera di G.M. n. 28/2026 e

Delibera di C.C. n. 6/2026), si chiede che il P.U.G. non ne erediti in modo automatico le previsioni localizzative relative alle attrezzature di gestione dei rifiuti, ma le sottoponga alla valutazione comparativa sopra indicata.

PARTE II – PROPOSTA DI RILOCALIZZAZIONE

5. Lo stato dei luoghi

Il C.C.R. – previsto dal Comune nel 2005 quale «piattaforma ecologica», come riferito nello Studio di incidenza del P.R.G. (elaborato RS03RIA0001A0, paragrafo 3.6) – insiste su un'area comunale concessa in comodato d'uso oneroso al gestore del servizio di igiene urbana (nota del Settore V prot. n. 16129 del 10/06/2026, che richiama il prot. n. 3025 del 25/02/2019), con fronte sulla Strada Punta Marsala. Come risulta dalla cartografia satellitare allegata, il centro è inserito in un contesto di abitazioni, strutture ricettive e attività turistiche (tra cui un campeggio). L'abitazione della [redacted] si trova, secondo quanto accertato dall'A.S.P. di Trapani nel sopralluogo del 17/06/2026, «a circa 20m dal confine del CCR».

L'area ricade in siti della Rete Natura 2000. Secondo lo stesso Studio di incidenza del P.R.G., la Z.S.C. ITA010004 «Isola di Favignana» (ha 1.823) «comprende la quasi totalità della superficie dell'isola, fatta eccezione di una porzione di territorio che circoscrive il centro urbano» e di alcune aree in località Cala Grande, Punta Fanfalo e Punta San Nicola, mentre la Z.P.S. ITA010027 «Arcipelago delle Egadi – Area marina e terrestre» (ha 48.271) «si estende per tutto l'areale comprendente l'Arcipelago delle Isole Egadi», collocato «lungo la principale rotta migratoria Europa-Africa della Sicilia occidentale». La Contrada Arena non rientra in alcuna delle porzioni escluse dalla Z.S.C.; l'inclusione nei due siti delle aree contermini al centro è peraltro confermata negli atti della consultazione V.A.S. (osservazione prot. DRU n. 3382/2024), che ne segnalano altresì la vicinanza agli habitat 5330 e 6220, a un'area boscata e a un'area di interesse archeologico, nonché la ricadenza nell'ambito 27 del P.T.P. delle Isole Egadi («ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione»).

Si tratta, all'evidenza, di un contesto – residenziale, turistico e di elevato pregio naturalistico – nel quale un impianto di raggruppamento di rifiuti, frequentato quotidianamente da utenti e da mezzi pesanti, risulta strutturalmente incompatibile, anche alla luce dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 91/2026, che vieta che le operazioni dei centri di raccolta danneggino «*i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente*».

6. Le criticità documentate

Le criticità derivanti dalla localizzazione del C.C.R. sono risalenti, documentate e non risolte:

- con nota del 02/03/2021 l'Avv. Sebastiano Luca Migliore, ha segnalato al Comune la presenza di topi, gabbiani e zanzare, i rumori molesti nelle ore notturne e il conseguente pregiudizio alla vivibilità e alla redditività dell'immobile;
- a seguito del sopralluogo del 20/04/2021 (relazione di servizio prot. n. 49881 del 22/04/2021), l'A.S.P. di Trapani, con nota prot. n. 0051031 del 26/04/2021, pur

ritenendo sufficienti le condizioni del sito, ha rilevato sul lato Nord-Ovest del centro «*cumulo di materiale inerte ricoperto in parte da vegetazione e la presenza di n° 3 pulmini presumibilmente in disuso*», quale «*possibile ricettacolo di insetti e roditori*», trasmettendo gli esiti al Comune per gli interventi conseguenti;

– in occasione del sopralluogo del 1° giugno 2026, già documentato a Codesto Comune, lo scrivente ha constatato che dei due accessi al centro era utilizzato soltanto quello prospiciente l'abitazione della [redacted], con sosta dei veicoli dei conferitori sulla strada antistante, di ridotta sezione, e che i contenitori dei rifiuti, compresi quelli della frazione umida, erano collocati esposti al sole sul lato dell'abitazione anziché sotto la copertura presente sul lato opposto;

– a seguito della diffida del 9 giugno 2026 (prot. Comune n. 16076 del 10/06/2026), con nota prot. n. 18634 del 24/06/2026 il Comune ha trasmesso, tra l'altro: la nota dell'A.S.P. di Trapani prot. n. 0102349 del 24/06/2026, con l'allegata relazione di servizio sul sopralluogo del 17/06/2026, nella quale i tecnici della prevenzione hanno percepito «*odori molesti*» nella parte centrale del piazzale «*in prossimità del cassone della matrice dell'Umido*» e hanno rinvenuto «*le esche poste lungo l'intera area del CCR, per la lotta ai roditori*», precisando che «*il controllo su questa tipologia di attività è di competenza di ARPA, Provincia Regionale e Comune*»; e l'Ordine di Servizio del D.E.C. n. 03/26 del 24/06/2026, che – a seguito di sopralluogo del 18/06/2026 – ha ordinato al gestore, con «*carattere di priorità*», la «*sistemazione della tettoia presso il CCR di Favignana*».

Tali circostanze dimostrano che il problema non è soltanto gestionale ma localizzativo: le misure di mitigazione (disinfestazioni, igienizzazioni, interventi sulla copertura) possono attenuare, ma non eliminare, gli effetti di un impianto collocato a ridosso di abitazioni e strutture ricettive, in un'isola in cui la popolazione presente si moltiplica nella stagione estiva proprio quando le alte temperature amplificano le emissioni odorigene e la frequentazione del centro raggiunge il massimo.

7. L'occasione dell'adeguamento al D.M. n. 91/2026

Il D.M. 26 marzo 2026, n. 91 (G.U. n. 98 del 29/04/2026), in vigore dal 14 maggio 2026, ha abrogato il D.M. 8 aprile 2008 (art. 8, comma 2) e ha stabilito che i centri di raccolta già esistenti «*si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore*» (art. 8, comma 1), e dunque entro il 14 maggio 2027. L'art. 2, comma 2, del medesimo decreto prevede inoltre che «*l'adeguamento di quelli già esistenti»* sia eseguito *«in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia*»: le scelte del P.U.G. condizioneranno, dunque, direttamente l'adeguamento del C.C.R. di Contrada Arena. Appare razionale, anche sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa, che tale verifica sia coordinata con la formazione del P.U.G., evitando di investire risorse nell'adeguamento strutturale di un sito inidoneo e programmando invece la realizzazione del centro in un'area conforme ai criteri di cui alla Parte I. Analoga esigenza di coordinamento si pone rispetto al

contratto di servizio stipulato il 25/02/2019 per la durata di sette anni (Rep. n. 2654), richiamato nel citato Ordine di Servizio.

8. Proposte specifiche

Alla luce di quanto esposto, si propone che il P.U.G.:

a) individui una nuova area per il centro comunale di raccolta, selezionata all'esito della valutazione comparativa di cui ai punti 1 e 3, privilegiando aree già compromesse o da riqualificare – ivi comprese, ove compatibili con le relative tutele, le aree pubbliche oggetto della ricognizione prevista dall'atto di indirizzo e le aree di cava dismesse – distanti dagli insediamenti residenziali e ricettivi;

b) preveda, per l'area attualmente occupata dal C.C.R., una destinazione coerente con il contesto residenziale, agricolo e turistico circostante e con le prescrizioni dell'ambito 27 del P.T.P., previa attuazione del piano di ripristino del sito, da eseguire «in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area» (art. 2, comma 7, D.M. n. 91/2026);

c) detti, per il periodo transitorio fino alla rilocalizzazione, prescrizioni per le attrezzature tecnologiche esistenti in contesti residenziali, da recepire anche nel regolamento comunale dei centri di raccolta (art. 1, comma 6, D.M. n. 91/2026): utilizzo dell'accesso non prospiciente le abitazioni e sosta dei conferitori all'interno del lotto; collocazione dei contenitori delle frazioni odorigene sotto copertura e sul lato più distante dalle abitazioni; realizzazione di una schermatura a verde lungo i confini con le proprietà residenziali; esclusione delle operazioni di svuotamento e movimentazione nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino; rispetto rigoroso del limite di settantadue ore per il deposito dei rifiuti biodegradabili, previsto «al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene» (art. 5, comma 17); programmazione documentata della «periodica disinfestazione» (art. 4, comma 8); rimozione dei rifiuti che si trovino all'esterno dei contenitori o del centro (art. 4, comma 7).

Per quanto precede, le Sig.re [redacted] come sopra rappresentate, chiedono:

a) che il presente contributo sia esaminato e riscontrato con accoglimento o non accoglimento motivato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 19/2020;

b) che i criteri e le proposte sopra formulati siano recepiti nel Documento preliminare del P.U.G. e nel rapporto preliminare di V.A.S.;

c) che lo scrivente sia annoverato tra il pubblico interessato ai fini delle consultazioni V.A.S. e informato della pubblicazione del Documento preliminare e dei successivi elaborati, con riserva di presentare ulteriori osservazioni nelle successive fasi del procedimento.

Restano ferme le richieste già formulate con la diffida del 9 giugno 2026 e con la successiva corrispondenza, che il presente contributo non sostituisce.

Palermo, lì 21 ottobre 2026

Con osservanza.

Avv. Salvatore Seminara

Allegati:

1. Estratto cartografico satellitare con individuazione del C.C.R. di Contrada Arena;
2. Nota Avv. S.L. Migliore del 02/03/2021;
3. Nota A.S.P. Trapani prot. n. 0051031 del 26/04/2021;
4. Diffida del 9 giugno 2026;
5. Nota Comune di Favignana prot. n. 18634 del 24/06/2026 con allegati (relazione A.S.P. prot. n. 0102349/2026; Ordine di Servizio D.E.C. n. 03/26);
6. Procure.